

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1362

## DISEGNO DI LEGGE

*presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri*

(CIAMPI)

*e dal Ministro dell'ambiente*

(SPINI)

*di concerto col Ministro del tesoro*

(BARUCCI)

*col Ministro del bilancio e della programmazione economica*

(SPAVENTA)

*col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

(SAVONA)

*e col Ministro della sanità*

(GARAVAGLIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216,  
recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regola-  
mento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica -  
ECOLABEL

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Testo del decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. -- In data 1° maggio 1992 è entrato in vigore nel territorio della Comunità europea il regolamento comunitario n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, che ha istituito il marchio di qualità ecologica (ECOLABEL) dei prodotti ritenuti compatibili con l'ambiente.

Dal 1° novembre 1992 è scaduto il termine assegnato ai Paesi membri per designare l'organismo nazionale competente, che, in ogni Paese, garantisce in concreto il funzionamento del sistema comunitario.

L'Italia, a distanza di quasi otto mesi dalla scadenza, non ha ancora provveduto

a tale designazione, con evidenti conseguenze sfavorevoli per le nostre imprese e con il rischio grave di una procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione.

Al fine di consentire di far fronte con la necessaria tempestività ai richiesti adempimenti comunitari è stato predisposto il presente provvedimento d'urgenza, che mira a porre concretamente le basi per l'avvio di operatività del previsto organismo, anche attraverso una parziale contribuzione finanziaria iniziale da parte dello Stato.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge autorizza la complessiva spesa di lire 3.000 milioni, destinata a fronteggiare in parte le esigenze connesse all'avviamento e al primo funzionamento dell'organismo competente, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE, n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992.

La predetta somma si configura quale mero contributo *una tantum*, destinato unicamente a supplire in via temporanea il previsto ridotto gettito che deriverà dai proventi dei diritti di concessione nella fase iniziale di attuazione della normativa comunitaria, gettito sulla base del quale, a decorrere dal 1995, verrà poi assicurato in via esclusiva e definitiva l'equilibrio finanziario della gestione dell'istituendo organismo.

Nelle tabelle seguenti sono rispettivamente illustrati i previsti costi dell'organismo (tabella 1) ed i previsti flussi di entrata derivanti dai diritti di concessione (tabella 2).

TABELLA 1

## PREVISIONE COSTI 1993-1996

(milioni di lire)

	1993 - 1994	1995	1996
Affitto sede .....	360	240	240
Oneri gestione (luce, risc., cond. ecc.) .....	70	20	20
Compensi al Presidente, al Segr. gen. e ai componenti della Segr. e del Comitato ...	650	350	350
Spese segreteria - Rapporti internazionali ..	230	150	150
Spese traduzioni .....	150	100	100
Organizzazione convegni e seminari .....	150	100	100
Convenzioni con enti ed associazioni .....	750	500	500
Spese per la diffusione dell'ECOLABEL .....	1.000	450	450
Spese missioni .....	100	50	50
Acquisto mobili e dotazioni uffici .....	320	20	20
Varie (ristrutturazione e manutenzione sede)	220	20	20
<b>Totale ...</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

TABELLA 2

## PREVISIONI ENTRATE 1993-1996

*(in milioni)*

Gruppi di prodotto	N.	1993-1994	1995	1996
		introiti da diritti di concessione		
Gruppi di prodotto pronti per rilascio dell'etichetta al giugno 1993 . . . . .	8	} 1.000	} 2.000	} 2.000
Gruppi di prodotto pronti per rilascio dell'etichetta al dicembre 1993 . . . .	7			
Gruppi di prodotto pronti per rilascio dell'etichetta al novembre 1994 . . .	14			

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL.

*Decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1993.*

**Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

Considerato che il termine assegnato ai Paesi membri per designare l'organismo nazionale competente è scaduto da oltre otto mesi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di predisporre i mezzi finanziari per l'attuazione del regolamento medesimo in sede nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 1557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPINI - BARUCCI - SPAVENTA  
- SAVONA - GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO